



Comune di BARGE

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE di CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA e del CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI

(di cui ai commi 816÷847, art. 1, Legge 27 dicembre 2019 n. 160)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **24** del **26/04/2022**

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Art. 1 Oggetto del canone	4
Art. 2 Presupposto e ambito di applicazione del canone	4
Art. 3 Criteri generali per la valutazione e determinazione del canone	5
Art. 4 Suddivisione del territorio in zone.....	6
Art. 5 Soggetti passivi e soggetti attivi	6
TITOLO II CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO.....	7
Art. 6 Classificazione delle occupazioni secondo tipologia e finalità	7
Art. 7 Occupazioni abusive.....	8
Art. 8 Occupazione d’urgenza	8
Art. 9 Passi carrabili.....	9
Art. 10 Domanda di occupazione.....	9
Art. 11 Istruttoria.....	10
Art. 12 Atto di concessione/autorizzazione	10
Art. 13 Obblighi del concessionario	11
Art. 14 Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	11
Art. 15 Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	12
Art. 16 Rinnovo della concessione o autorizzazione	12
Art. 17 Criteri e modalità di determinazione del canone	12
Art. 18 Esenzioni del canone	14
Art. 19 Riduzioni e maggiorazioni del canone	15
Art. 20 Occupazione con dehor.....	16
TITOLO III CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER I MEZZI E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ED INSEGNE	16
Art. 21 Classificazione delle diffusioni di messaggi pubblicitari, installazione di mezzi pubblicitari ed insegne, secondo tipologia e finalità	16
Art. 22 Criteri e modalità di determinazione del canone	17

Art. 23 Esenzioni del canone	19
Art. 24 Riduzioni, maggiorazioni	20
Art. 25 Richiesta autorizzazione	21
Art. 26 Avvio del procedimento amministrativo	21
Art. 27 Termini per la definizione del procedimento amministrativo	22
Art. 28 Conclusione del procedimento	22
Art. 29 Obblighi del concessionario	23
Art. 30 Revoca, modifica e rinuncia	23
Art. 31 Cause di decadenza dell'autorizzazione	24
Art. 32 Estinzione	24
Art. 33 Rimozione esposizioni pubblicitarie abusive	24
Art. 34 Rinnovo.....	25
TITOLO IV LE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	25
Art. 35 Gestione del servizio.....	25
Art. 36 Impianti di proprietà del Comune.....	25
Art. 37 Tipologia.....	26
Art. 38 Canone sul servizio affissione	26
Art. 39 Riduzioni.....	26
Art. 40 Esenzioni.....	27
Art. 41 Modalità del servizio	27
Art. 42 Materiale pubblicitario abusivo	28
TITOLO V I MERCATI – CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE DESTINATI A MERCATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE ...	29
Art. 43 Oggetto	29
Art. 44 Presupposto.....	29
Art. 45 Criteri determinazione del canone, maggiorazioni e riduzioni.....	29
Art. 46 Versamento del canone.....	30
TITOLO VI RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI, SANZIONI.....	30

Art. 47 Modalità e termini per il pagamento del canone	30
Art. 48 Sanzioni e indennità.....	31
Art. 49 Riscossione coattiva.....	32
Art. 50 Rimborsi	32
Art. 51 Contenzioso	32
Art. 52 Regime transitorio	32
Art. 53 Trattamento dei dati personali	33
Art. 54 Disposizioni finali.....	33
ALLEGATO A	34

TITOLO I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

Oggetto del canone

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del Testo Unico degli Enti Locali L. 267/2000, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dalla Legge n. 160/2019, art. 1, dal comma 816 al comma 847, con riguardo alle occupazioni ed esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio comunale. Detto «canone», sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del territorio comunale. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salva diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

Art. 2

Presupposto e ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica:
 - a. alle occupazioni di qualsiasi natura, anche abusive o senza titolo, delle aree e spazi, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune; alle occupazioni sulle aree private sulle quali risulta costituita, nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;
 - b. alla diffusione dei messaggi pubblicitari, visivi e acustici, mediante mezzi pubblicitari ed insegne, anche abusivi e senza titolo, installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato. Ai fini dell'applicazione del canone costituisce presupposto qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, comprese le immagini, che indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, risulti oggettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti a cui si rivolge, il nome, l'attività, il prodotto o che comunque promuova o migliori l'immagine del soggetto pubblicizzato;

Art. 3

Criteria generali per la valutazione e determinazione del canone

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe, le disposizioni contenute nel presente regolamento, ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente, considerano la popolazione residente al 31 dicembre dell'ultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. individuazione delle strade e degli spazi pubblici in ordine di importanza, in base alla suddivisione del territorio comunale in zone così come approvato nell'allegato A;
 - b. entità dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - d. graduazione in relazione alla tipologia, finalità, beneficio ritratto, sacrificio imposto alla collettività dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, anche con riferimento al valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, all'impatto ambientale, paesaggistico e di arredo urbano con previsione di specifici coefficienti moltiplicatori, per determinate attività in relazione alle modalità di occupazione/esposizione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area;
 - e. per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie annuali, o permanenti, il canone dovuto, è calcolato moltiplicando la tariffa base annuale per i coefficienti moltiplicatori relativi alla specifica fattispecie, per la superficie espressa normalmente in metri quadrati o lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, salvo diverse specificazioni, ed applicando inoltre le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente regolamento;
 - f. per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone dovuto, è calcolato moltiplicando la tariffa base giornaliera per i coefficienti moltiplicatori relativi alla specifica fattispecie, per la superficie espressa normalmente in metri quadrati o lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, salvo diverse specificazioni, ed applicando inoltre le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente regolamento;
 - g. le maggiorazioni e le riduzioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base della specifica fattispecie prevista.
3. Le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
 - a. sono annuali, o permanenti, quelle la cui durata, risultante dall'atto di concessione o autorizzazione, si protragga per l'intero anno solare con carattere stabile, 24 ore su 24, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. sono temporanee quelle la cui durata, risultante dall'atto di concessione o autorizzazione, si protragga per un periodo inferiore all'anno solare e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e, se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità;

- c. le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione.
4. I coefficienti e le relative tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. Le tariffe di cui al comma precedente potranno essere aggiornate annualmente, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo riscontrato al 30 giugno dell'anno precedente ed in relazione alle esigenze di pareggio del bilancio comunale. Qualora non si proceda all'aggiornamento annuale tale percentuale di variazione potrà essere conteggiata negli anni successivi.

Art. 4

Suddivisione del territorio in zone

1. Ai fini dell'applicazione del canone, esclusivamente per le occupazioni di suolo, soprasuolo e sottosuolo, il territorio comunale è suddiviso in due zone, cui ciascuna corrisponde una distinta tariffa, in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali, densità di traffico veicolare e/o pedonale e del beneficio economico ritraibile. La classificazione del territorio costituisce l'allegato "A" del presente regolamento e ne è parte integrante.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari non si applica la suddivisione in zone di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione insista su spazi di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente alla zona con tariffazione maggiore.

Art. 5

Soggetti passivi e soggetti attivi

1. Soggetti passivi:
 - a. per le occupazioni di suolo, il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo e senza titolo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido per l'intero al pagamento del canone, salvo il diritto di regresso;
 - b. per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione ovvero, anche in mancanza del titolo, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido anche il soggetto pubblicizzato. L'amministrazione può richiedere il versamento del canone indipendentemente ad uno dei soggetti citati, il quale avrà il diritto di rivalsa verso gli altri;
 - c. il canone è indivisibile, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato indifferentemente da uno dei

- contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, salvo il diritto di regresso;
- d. il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile; in mancanza dell'amministratore sono fatte salve le disposizioni di cui sopra in materia di solidarietà passiva. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune ed al suo concessionario, se la riscossione è affidata a terzi, la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
2. Soggetti attivi:
- a. il Comune. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi;
- b. il Comune, ai sensi dell'articolo 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui alla lettera a) spettano al concessionario. In ogni caso il rilascio dei titoli autorizzativi e le relative attività amministrative rimangono esclusiva prerogativa e competenza comunale. Il comune, in caso di affidamento della concessione, per l'applicazione, la riscossione e l'accertamento a terzi, attribuisce le funzioni di agente accertatore ai dipendenti del concessionario, in ottemperanza al comma 179, art. 1, della Legge 296 del 27 dicembre 2006.

TITOLO II

Criteria di applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico

Art. 6

Classificazione delle occupazioni secondo tipologia e finalità

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
- a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b. sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Art. 7

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b. che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Art. 8

Occupazione d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione scritta dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale e a presentare entro il giorno lavorativo successivo la domanda per ottenere la concessione.
3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

Art. 9

Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Non costituiscono passi carrabili gli scalini già esistenti sulla strada per consentire l'accesso al fabbricato di costruzione anteriore al 1950 o alla costruzione della strada.

Art. 10

Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione, anche qualora la fattispecie sia esente dal pagamento del canone.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta in bollo ai sensi di legge, deve contenere:
 - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c. l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d. la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e. la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni;
 - f. il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

Art. 11

Istruttoria

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, anche se la fattispecie è esente dal pagamento del canone, deve essere preventivamente autorizzato dall' Ufficio Polizia Locale . Nella sola fattispecie di occupazione per dehor l'autorizzazione sarà rilasciata dall' Ufficio Tecnico comunale nel rispetto del "Regolamento di individuazione delle aree e delle caratteristiche per l'installazione di strutture temporanee ad uso dehor".
2. Il Settore competente al rilascio della concessione/autorizzazione, ricevuta l'istanza o la comunicazione, procede con l'istruttoria. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione.
3. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta degli elementi di riferimento di cui all'art. 10 oppure carente della documentazione da produrre, il responsabile del procedimento formula all'interessato entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta scritta di integrazione e/o rettifica. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso sino alla data di presentazione della documentazione richiesta. Il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'archiviazione d'ufficio della pratica.
4. Il rilascio della concessione/autorizzazione è in ogni caso subordinato all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte, e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.
5. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, con le procedure e con i tempi previsti dall'articolo 10-bis della Legge 241/90, i motivi del diniego stesso.
6. Il Servizio Tributi, ricevute le autorizzazioni rilasciate dai competenti uffici, procede alla determinazione del canone oppure a richiederne il calcolo all'eventuale competente Concessionario per i servizi affidati in concessione, dandone comunicazione al richiedente.

Art. 12

Atto di concessione/autorizzazione

1. L'atto di concessione/autorizzazione, che costituisce il titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione delle aree di cui all'art. 6 del presente regolamento, contiene:
 - a. gli elementi di cui all'articolo 10;
 - b. le specifiche finalità per le quali è concessa l'occupazione, con l'indicazione delle condizioni e/o delle prescrizioni alla quali è subordinata la concessione stessa.
2. La concessione/autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale. Non è cedibile e non è consentita la sub concessione. La concessione/autorizzazione è volturabile esclusivamente a fronte della documentata cessione dell'attività che si svolge utilizzando la medesima occupazione.
3. Chi intenda subentrare ai sensi del comma 2 deve fare richiesta di voltura all'Amministrazione entro 30 giorni dal trasferimento, indicando gli estremi della concessione/autorizzazione di cui trattasi. La mancata richiesta nei termini comporta che l'occupazione sia considerata abusiva.

4. La voltura della concessione/autorizzazione, in ogni caso, non dà luogo a rimborso.
5. Ogni concessione/autorizzazione viene comunque rilasciata:
 - a. a termine, per una durata massima di cinque anni salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni;
 - b. senza pregiudizio alcuno dei diritti di terzi;
 - c. con obbligo del titolare di rispondere, direttamente ed in proprio, di tutti gli eventuali danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi, e di tenere quindi espressamente indenne l'Amministrazione, da ogni responsabilità, pretesa, azione o risarcimento;
 - d. con facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.
6. Quando l'occupazione riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione. Il titolare dell'occupazione ha, in ogni caso, l'obbligo di non creare situazioni di pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 13

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a. munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c. esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d. effettuare il versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 14

Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a. il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b. l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c. la violazione alla norma di cui all'articolo 12 comma 2 relativa al divieto di subconcessione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c. la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Art. 15

Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Art. 16

Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Art. 17

Criteri e modalità di determinazione del canone

1. Criteri di determinazione del canone:
 - a. per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti

moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad Euro 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze;

- b. per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo a sviluppo progressivo (ad esempio manutenzione, posa cavi e condutture etc.) il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera relativa alle occupazioni con manomissioni stradali o del demanio;
- c. per le occupazioni l'arrotondamento è unico, qualora all'interno della medesima area di riferimento, siano presenti delle superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato e che in questo caso occorre sommare ed arrotondare unicamente la loro superficie complessiva. Viceversa, le superfici superiori al mezzo metro quadrato, e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente;
- d. per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo, purché non intralci la circolazione, diversamente la superficie da assoggettare sarà determinata in quella della maggior area del mezzo;
- e. la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale;
- f. le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, per motivi di viabilità, decoro urbano ed architettonico, ed al fine di incentivare le ultimazioni delle opere nel minor tempo possibile, sono da considerare comunque temporanee, con applicazione della tariffa giornaliera, anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni o all'anno solare. La superficie occupata e soggetta a canone viene calcolata tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico in conseguenza diretta dell'occupazione principale;
- g. per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta ad 1/4;
- h. per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard è ridotta ad 1/4 e va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, alla tariffa è applicato un aumento di 1/4 ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità;
- i. per occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione;

- j. nel caso di occupazioni soprastanti il suolo con tende, ombrelloni e simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone si determina con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo;
- k. per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 20%;
- l. per le occupazioni con impianti di ricarica elettrica per veicoli e/o velocipedi, il canone deve essere calcolato in base alla superficie dello spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta che rimarranno comunque nella disponibilità del pubblico.

Art. 18

Esenzioni del canone

1. Sono esenti dal canone:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato ed ad esclusione di attività non direttamente correlate a tale esercizio, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e. le occupazioni di aree cimiteriali;
- f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g. le occupazioni di spazi soprastanti il suolo eseguite con festoni, luminarie e simili arredi ornamentali, purché non recanti messaggi pubblicitari;
- h. le occupazioni con elementi d'arredo (ad esempio piante ornamentali, vasi, fiori, zerbini lanterne, lampade, lampioni) poste all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali, purché non intralcino la circolazione e non vengano anche adoperati per delimitare le aree soggette a canone;
- i. le occupazioni realizzate con attrezzature e beni necessari per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del comune;
- j. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

- k. le occupazioni effettuate con balconi, le verande, i bow window, le mensole ed in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale ed i gradini;
 - l. le occupazioni effettuate con pensiline e le fermate relative al trasporto pubblico, qualora non contengano pubblicità;
 - m. le occupazioni con innesti ed allacciamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - n. le occupazioni con rastrelliere per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
 - o. le occupazioni fino a mezzo metro quadrato;
 - p. a norma dell'art. 57, comma 9 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m., il canone non è dovuto per i soli stalli abbinati alla ricarica di veicoli elettrici che rimarranno nella disponibilità del pubblico, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile;
 - q. le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal comune, o dagli altri soggetti di cui alla lettera a), limitatamente agli immobili destinati al raggiungimento dei fini istituzionali;
 - r. le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico allo scarico delle merci;
 - s. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi);
 - t. le occupazioni per manifestazioni in campo politico (raccolta firme per referendum, ecc.);
 - u. le occupazioni per manifestazioni organizzate da enti, associazioni o privati con il patrocinio del Comune;
 - v. le occupazioni effettuate per interventi di restauro finalizzate esclusivamente al recupero di elementi pittorici o architettonici di particolare pregio che contribuiscano a migliorare il decoro cittadino.
2. La Giunta Comunale ha la facoltà di prevedere ulteriori esenzioni e/o riduzioni in caso di necessità, emergenza e per motivi di pubblico interesse.

Art. 19

Riduzioni e maggiorazioni del canone

1. Si applicano le riduzioni e le maggiorazioni, come ulteriormente stabilito dal tariffario con gli appositi coefficienti moltiplicatori.
2. Per le occupazioni temporanee, aventi durata superiore ai 14 giorni è applicata una riduzione del 35%.
3. Per le occupazioni temporanee aventi durata superiore ai 30 giorni è applicata una riduzione del 50%.

Art. 20

Occupazione con dehor

1. I titolari di pubblici esercizi , in regola con il pagamento dei tributi comunali, che intendano effettuare occupazioni temporanee con dehors sia estivi (periodo 1 aprile÷31 ottobre) che invernali (periodo 1 novembre÷31 marzo), devono presentare, prima dell'inizio dell'occupazione, apposita istanza in bollo secondo quanto previsto dal "Regolamento di individuazione delle aree e delle caratteristiche per l'installazione di strutture temporanee ad uso dehor".
2. E' riconosciuta una riduzione una tantum pari al 70% sul canone dovuto esclusivamente nell'ipotesi di rinnovo completo dell'allestimento del dehor. Per i 5 anni successivi al rinnovo dell'allestimento, esclusivamente nel periodo invernale, si riconosce una riduzione del 40% sul canone occupazione suolo pubblico.
3. Nella determinazione del canone dovuto per l'occupazione del suolo non vengono computati i periodi di chiusura dell'esercizio pubblico per ferie o giorno di chiusura settimanale, esclusivamente nel caso in cui il dehor venga completamente rimosso. Tale periodo dovrà essere dichiarato nell'istanza di cui al comma 1.
4. Il pagamento del canone occupazione suolo pubblico dovrà essere effettuato prima dell'inizio dell'effettiva occupazione. Per importi superiori ad Euro 300,00 il pagamento, su richiesta dell'interessato, può essere effettuato in un massimo di quattro rate: la prima da corrispondere all' inizio dell'occupazione e le successive entro il periodo di effettiva occupazione come stabilito nell'avviso di pagamento emesso dall'Ufficio Tributi. In ogni caso l'importo dovrà essere saldato tassativamente prima della fine dell'occupazione.
5. Il mancato pagamento del canone dovuto (o anche di una sola rata) preclude l'utilizzo del suolo determinando l'immediata sospensione dell'autorizzazione e la sua revoca.

TITOLO III

Criteri di applicazione del canone per i mezzi e la diffusione di messaggi pubblicitari ed insegne

Art. 21

Classificazione delle diffusioni di messaggi pubblicitari, installazione di mezzi pubblicitari ed insegne, secondo tipologia e finalità

1. Le autorizzazioni, o relativa dichiarazione in deroga, ed al solo fine dell'applicazione del canone, sono individuate in base al tipo di diffusione di messaggi pubblicitari o l'installazione di mezzi o insegne, secondo la seguente classificazione:
 - a. mezzi di pubblicità e diffusioni pubblicitarie varie, tra cui rientrano tutti quelli non elencati di seguito;
 - b. insegne di esercizio: si definisce insegna di esercizio, ai soli fini dell'applicazione del canone, la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella

sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta - o non luminosa. Per insegne di esercizio si intendono comunque quelle contenenti il nome, la ragione sociale, gli indirizzi, le descrizioni delle attività, le indicazioni generiche dei beni venduti e dei prodotti offerti, loghi, stemmi, affreschi ed immagini relative all'attività esercitata, con esclusione di marchi o prodotti specifici di terzi. Non sono considerate insegne di esercizio quelle apposte al di fuori delle sedi effettive dell'impresa, intendendo per sedi effettive i luoghi in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti.

- c. le insegne, ovvero quelle di cui al punto precedente, quando contengano anche pubblicità di altri soggetti, si definiscono insegne miste, ed al fine dell'applicazione del canone rientrano tra le insegne di esercizio quando installate nella sede dell'attività;
- d. striscioni e similari che attraversano strade o piazze;
- e. impianti a messaggio variabile;
- f. veicoli: per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ed al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Il canone è sempre commisurato con tariffa ad anno solare. Il canone non è trasferibile ad altri veicoli;
- g. pubblicità effettuata per conto proprio o altrui attraverso veicoli e/o velocipedi pubblicitari (ad esempio "Camion Vela") appositamente adibiti e circolanti nel territorio comunale. Sono considerati come dei mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici; nel caso di sosta anche per brevi periodi è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, altrimenti tali impianti verranno considerati stabili e sottoposti alla procedura autorizzatoria ed impositiva prevista per gli impianti fissi annuali;
- h. distribuzione, in qualsiasi modo eseguita, di materiale pubblicitario, quali depliant, volantini, manifestini e simili, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
- i. pubblicità sonora;
- j. pubblicità con proiezioni;
- k. mezzi e messaggi atti ad indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività, anche se riferiti ad indicazioni di pubblica utilità, purché riferiti ad attività commerciali (ad esempio frecce direzionali, preinsegne e similari);
- l. le pubbliche affissioni, di cui al titolo IV.

Art. 22

Criteria e modalità di determinazione del canone

1. Criteri e modalità di determinazione del canone:
 - a. per la diffusione dei messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie

- occupata da scritte o immagini, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;
- b. per i messaggi pubblicitari non inseriti all'interno di un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura geometrica piana regolare in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari;
 - c. per i mezzi ed esposizioni bifacciali, ovvero a facciate contrapposte, si procede all'applicazione del canone autonomamente per ogni singolo lato, con arrotondamento indipendente al metro quadrato per ciascuna di esse;
 - d. solo per la pubblicità effettuata attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte-retro sui carrelli della spesa o mezzi simili e qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, con applicazione dell'arrotondamento per ciascun carrello;
 - e. si considerano bifacciali i mezzi e le scritte, anche alfanumeriche, il cui messaggio sia autonomamente comprensibile o comunque intuibile da entrambi i lati;
 - f. nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti aziende diverse, collocati su un unico pannello e/o struttura, il canone deve essere autonomamente determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo;
 - g. per i mezzi e diffusioni pubblicitarie polifacciali, il canone è determinato in base alla superficie complessiva potenzialmente idonea a diffondere messaggi;
 - h. per le esposizioni temporanee di manifesti, locandine, cartelli e mezzi simili, il canone previsto è quantificato moltiplicando la tariffa giornaliera prevista per lo specifico coefficiente moltiplicatore per la superficie e per la durata dell'esposizione espressa in giorni;
 - i. alla distribuzione, in qualsiasi modo eseguita, di materiale pubblicitario, quali depliant, volantini, manifestini e simili, oppure mediante persone circolanti con cartelli o mediante distributore fisso a disposizione del pubblico, si applica la tariffa per il numero di persone impiegate o numero di distributori utilizzati per i giorni di distribuzione, indipendentemente dalla quantità del materiale distribuito o dalla misura dei mezzi, ovvero anche se di superfici inferiori a 300 centimetri quadrati;
 - j. all'esposizione di striscioni e mezzi simili che attraversano strade o piazze;
 - k. alla pubblicità sonora la tariffa del canone è applicata a giorno per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite;
 - l. per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base all'area della superficie complessiva del mezzo stesso;
 - m. per i mezzi, fascioni e simili che per caratteristiche, grafica, forma, colori, anche se privi di messaggi, rappresentino una continuità o rafforzamento di altri mezzi o messaggi o che comunque richiamano in ogni modo il soggetto passivo o la sua attività, si calcola la superficie aggiungendola, se presente, agli altri mezzi considerati;
 - n. i festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione permanente tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescere l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario;

- o. la diffusione di messaggi pubblicitari mediante mezzi e strutture che per loro natura hanno delle finalità principali diverse dalla diffusione pubblicitaria (a solo titolo di esempio, tende e vetrine), la superficie impositiva è circoscritta al singolo messaggio pubblicitario, purché il mezzo non sia adibito nella maggior parte della sua superficie alla diffusione stessa;
- p. per mezzi, insegne e la diffusione di singoli messaggi, anche se ciascuno inferiore a 300 centimetri quadrati, esposti in connessione logica tra loro, la superficie sarà determinata in quella complessiva dei messaggi o dei mezzi;
- q. i messaggi, mezzi ed insegne aventi caratteristiche od uso diversi o senza contiguità fisica o logica, non possono essere assoggettati al canone con calcolo della superficie complessiva;
- r. le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, superiori a 90 giorni di esposizione nello stesso anno solare, sono considerate annuali ai fini della tariffazione;
- s. le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuati in deroga al rilascio dell'autorizzazione, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali ai fini della tariffazione.

Art. 23

Esenzioni del canone

1. Sono esenti dal canone:

- a. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
- b. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, purché prive di pubblicità riferita a soggetti terzi;
- c. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d. le insegne di esercizio, come definite all'art. 21, di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Al fine del calcolo dei metri quadrati, si considerano gli arrotondamenti per ciascun mezzo autonomamente identificato come insegna od insegna mista;
- e. le indicazioni relative al marchio di fabbrica, ad eccezione delle esposizioni pubblicitarie, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti;
- f. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- g. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- h. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - i. qualora la raffigurazione esuli dall'individuare un segno distintivo rappresentato dal marchio di fabbrica, troverà applicazione il canone previsto per le esposizioni pubblicitarie. Non si considerano macchine da cantiere silo e similari adoperati per la produzione dei miscelati di intonaci, malte, vernici e simili;
 - j. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli di proprietà dell'impresa, utilizzati per il trasporto;
 - k. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - l. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti e visibili solo all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti. La pubblicità in tal caso è esente se esposta esclusivamente in concomitanza dell'evento sportivo considerato escludendo, comunque, dalla nozione di evento qualunque altra attività od utilizzo quali, ad esempio, gli allenamenti;
 - m. i mezzi pubblicitari situati all'interno dei locali inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino complessivamente la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - n. non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati;
 - o. le iniziative pubblicitarie inerenti eventi o manifestazioni organizzati da enti, associazioni o privati con il patrocinio del Comune.
2. La Giunta Comunale ha la facoltà di prevedere ulteriori esenzioni e/o riduzioni in caso di necessità, emergenza e per motivi di pubblico interesse.

Art. 24

Riduzioni, maggiorazioni

1. Si applicano le riduzioni e le maggiorazioni, come ulteriormente stabilito dal tariffario con gli appositi coefficienti moltiplicatori, come di seguito e per le esposizioni delle seguenti attività:
- a. alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne, qualora effettuate in forma luminosa o illuminata, viene applicata una maggiorazione del 100% della relativa tariffa;
 - b. alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne aventi dimensioni, calcolate con i relativi arrotondamenti, superiori a 5,50 metri quadrati viene applicata una maggiorazione del 50% dello scaglione da 1,10 a 5,50 mq;

- c. alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne aventi dimensioni, calcolate con i relativi arrotondamenti, superiori a 8,50 metri quadrati viene applicata una maggiorazione del 100% dello scaglione da 1,10 a 5,50 mq. L'applicazione di questo coefficiente assorbe quello di cui alla lettera b) precedente;
- d. alle diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, culturali e sportive realizzate da soggetti che non hanno scopo di lucro si applica una riduzione del 50% purché non contenenti anche pubblicità di soggetti commerciali;
- e. alle diffusioni pubblicitarie effettuate con il patrocinio di un ente pubblico territorialmente competente nel comune, purché effettuate senza fini economici e senza l'organizzazione o partecipazione o la presenza nel mezzo di soggetti commerciali, si applica una riduzione del 50%;
- f. alle pubblicità realizzate con spettacoli viaggianti si applica una riduzione del 50%.

Art. 25

Richiesta autorizzazione

1. L'installazione di mezzi pubblicitari avviene mediante presentazione di apposita richiesta di autorizzazione, in bollo ai sensi di legge.
2. Chiunque intenda installare, modificare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie nel territorio comunale, anche se la fattispecie è esente dal pagamento del canone, deve essere preventivamente autorizzato dal servizio competente previa acquisizione dei pareri / nulla osta da parte di:
 - a. Ufficio Polizia Locale ai sensi dell'articolo 23 del codice della strada (dpr 285/1992);
 - b. Ufficio Tecnico comunale se insistenti su beni appartenenti al patrimonio comunale o ricadenti in aree soggette a vincoli paesaggistici / urbanistici;
3. Qualora i mezzi pubblicitari siano situati su una strada non di proprietà comunale ma siano collocati o visibili da una strada provinciale, l'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinata al preventivo nulla osta della Provincia.
4. L'impianto permanente ha durata tre anni salvo rinnovo. L'impianto temporaneo non può eccedere l'evento, e comunque, non può superare i sei mesi, fatta salva la pubblicità su teli in cantieri che può protrarsi per tutta la durata dei lavori.
5. La richiesta potrà essere predisposta su apposito modello sul quale verranno indicati i documenti da allegare.

Art. 26

Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esposizione pubblicitaria inizia con la presentazione della domanda al Comune da inviarsi, per via telematica ovvero da consegnarsi presso lo sportello competente.

2. Quando un'esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
3. In deroga, come previsto dal comma 821, lett. e), art. 1 della Legge n. 160/2019, la domanda non è prevista e risulta assolta da una comunicazione o richiesta, da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a. Locandine;
 - b. pubblicità su veicoli;
 - c. volantini, depliant;
 - d. mezzi e esposizioni pubblicitarie all'interno dei locali o comunque non visibili da luogo pubblico;
 - e. vetrofanie temporanee;
 - f. affissioni del servizio pubblico;
 - g. la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione ed al relativo pagamento del canone, ove non esente;
 - h. tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992).

Art. 27

Termini per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni (30) dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio di ricevimento delle domande.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi e/o commissioni comunali, oltre a quello di rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, il termine è elevato a 45 giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione, autorizzazione all'installazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 28

Conclusione del procedimento

1. Il Servizio Tributi, ricevute le autorizzazioni rilasciate dai competenti uffici, procede alla determinazione del canone oppure a richiederne il calcolo all'eventuale competente Concessionario per i servizi affidati in concessione, dandone comunicazione al richiedente.
2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti

l'occupazione di suolo pubblico o per altre entrate di competenza comunale di natura tributaria o patrimoniale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Art. 29

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario ha i seguenti obblighi:
 - a. rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione;
 - b. non può mutare l'uso per il quale l'autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche;
 - c. mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata dell'autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza dell'autorizzazione.

Art. 30

Revoca, modifica e rinuncia

1. L'amministrazione può revocare d'ufficio o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di autorizzazione, nei seguenti casi:
 - a. se non è stato corrisposto, anche parzialmente, il canone previsto;
 - b. se viene esposta pubblicità in misura maggiore di quella autorizzata, qualora il titolare dell'autorizzazione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
 - c. qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione pubblicitaria, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
2. Il concessionario può rinunciare all'installazione, o esposizione pubblicitaria inviando una comunicazione all'ufficio competente. La sola interruzione dell'esposizione non comporta rinuncia all'autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone. Il titolare dell'autorizzazione deve provvedere inoltre alla rimozione dell'impianto pubblicitario e all'invio della documentazione comprovante l'avvenuto ripristino dello stato originale dei luoghi.
3. Per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie annuali, permanenti o a carattere ricorrente il canone si intende dovuto e confermato per gli anni successivi se non viene formalmente comunicata cessazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni amministrative, di sanzioni ed indennità applicabili nei casi previsti.
4. Qualora il titolare dell'autorizzazione intenda variare il messaggio pubblicitario, purché non comporti variazioni alla struttura del mezzo o alle sue dimensioni, deve presentare una comunicazione scritta al Comune di Barge indicando il nuovo messaggio e il bozzetto della nuova esposizione; il Comune analizza la variazione e, salvo impedimenti o richieste di modifiche e/o integrazioni, entro i successivi 30 giorni si intende accordata.

Art. 31

Cause di decadenza dell'autorizzazione

1. Sono causa di decadenza automatica dell'autorizzazione:
 - a. il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive;
 - b. l'uso difforme da quello previsto nell'atto di autorizzazione di mezzi pubblicitari;
 - c. la violazione delle disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione, delle norme di legge o di regolamento dettate in materia esposizione pubblicitaria che ne fanno previsione.
2. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 30 giorni, sarà automaticamente decaduto dall'autorizzazione. In caso di mancata regolarizzazione entro tale termine, l'esposizione pubblicitaria deve cessare e, ove ciò non avvenga, si considera abusiva.

Art. 32

Estinzione

1. Sono causa di estinzione dell'autorizzazione:
 - a. La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare dell'autorizzazione o l'avvenuto scioglimento delle persone giuridiche.
 - b. La sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del soggetto passivo.
 - c. Il trasferimento a terzi dell'attività in relazione alla quale è stata autorizzata l'esposizione pubblicitaria.

Art. 33

Rimozione esposizioni pubblicitarie abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le esposizioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 34

Rinnovo

1. Il titolare dell' autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dal presente Regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi dell' autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio dell' autorizzazione.
5. Nel caso di trasferimento a terzi della proprietà dei manufatti oggetto dell' autorizzazione deve essere presentata apposita domanda di voltura entro 30 giorni dall' avvenuto trasferimento. La domanda, per ogni singolo impianto, deve essere presentata dagli eredi, nel caso di successione, o dal dante o avente causa negli altri casi.

TITOLO IV

Le pubbliche affissioni

Art. 35

Gestione del servizio

1. Con decorrenza dal 01/12/2021 il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni, è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del Servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3. Per le pubbliche affissioni la tariffa è la medesima per tutte le zone del territorio comunale.

Art. 36

Impianti di proprietà del Comune

1. La superficie minima complessiva è di 12 mq per ogni 1.000 abitanti.
2. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è soggetto a variazioni in ragione di esigenze di forza maggiore o di pubblica utilità.
3. Gli impianti esistenti sul territorio rispondono alle effettive esigenze attuali.
4. Qualora non esista una ripartizione degli impianti distinta tra affissioni di natura commerciale e quelle aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque

prive di rilevanza economica, il servizio avrà comunque cura di destinare, ove possibile, separatamente le varie affissioni, affinché non si crei eventuale disagio.

Art. 37

Tipologia

1. I manifesti si distinguono in:
 - a. Necrologi - annunci mortuari, contenenti anche l'indicazione del giorno, ora e luogo in cui avranno luogo le esequie;
 - b. necrologi - avvisi vari connessi ad eventi luttuosi (annunci mortuari ad intervenute esequie, ringraziamenti, indicazioni di messe di suffragio comprese quelle di settimana e di trigesima, di anniversario e simili);
 - c. manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Nessun annuncio dovrà coprire necrologi non ancora scaduti.
3. Decorso il periodo di affissione, tutti i manifesti di cui al comma 1, ove necessario, possono essere coperti o rimossi.

Art. 38

Canone sul servizio affissione

1. Il canone è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale lo stesso è richiesto e il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera (art. 1 comma 827 L. 160/2019) a cui viene applicato un coefficiente moltiplicatore. Il canone per le pubbliche affissioni sarà applicato per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni, frazione o multipli.

Art. 39

Riduzioni

1. È applicata una riduzione del 50% del canone sul servizio pubbliche affissioni nei seguenti casi:
 - a. i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali intendendo per via esclusiva l'assenza di ulteriori soggetti sia organizzatori sia presenti nel manifesto;
 - b. i manifesti riguardanti in via esclusiva comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro, intendendo per via esclusiva l'assenza di ulteriori soggetti con scopo di lucro sia organizzatori sia presenti nel manifesto;

- c. i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, purché privi di soggetti commerciali;
- d. i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio e la partecipazione di enti pubblici territoriali;
- e. gli annunci mortuari di cui all'art. 37 comma 1 lettera a.

Art. 40 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
 - h. i manifesti inerenti eventi o manifestazioni organizzati da enti, associazioni o privati con il patrocinio del Comune.
2. La Giunta Comunale ha la facoltà di prevedere ulteriori esenzioni e/o riduzioni in caso di necessità, emergenza e per motivi di pubblico interesse.

Art. 41 **Modalità del servizio**

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata all'ufficio affissioni.
2. Il recapito del materiale da affiggere, di qualsiasi specie, può essere effettuato esclusivamente durante l'orario prestabilito.
3. I manifesti devono essere consegnati non oltre il secondo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata che su richiesta dell'interessato potrà essere posticipata. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con nessun obbligo di restituzione del canone versato.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'ufficio affissioni ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. L'ufficio affissioni non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, ovvero per cause non a lui imputabili, ma nell'eventualità deve mantenere a disposizione del richiedente i relativi spazi.
6. Per l'esecuzione urgente del servizio di affissione richiesto nel caso di annunci mortuari per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, oltre al canone dovuto è applicato un canone per diritto di urgenza che verrà stabilito all'interno della Deliberazione della Giunta Comunale in materia di approvazione tariffe del canone unico patrimoniale.
7. Le affissioni ordinarie vengono eseguite con cadenza di due volte alla settimana e sarà cura dell'ufficio comunicare le relative date.
8. I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'ufficio competente con speciale timbro portante, oltre all'indicazione dell'ufficio medesimo, anche la data di scadenza della affissione.
9. In deroga al disposto del comma 2, gli annunci mortuari che debbano essere affissi con urgenza, ma non possano essere recapitati per l'affissione entro gli orari previsti, potranno eccezionalmente essere affissi, esclusivamente nei giorni festivi e dalle ore 12.00 del venerdì fino alle ore 08.00 del lunedì, a cura dei privati che ne abbiano interesse. In tal caso al canone dovuto non sarà applicato il diritto di urgenza. L'interessato non dovrà in alcun modo coprire necrologi o manifesti di qualsiasi tipo non ancora scaduti.

Art. 42

Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano stati omessi i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

TITOLO V

I mercati – canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree destinati a mercati anche in strutture attrezzate

Art. 43 Oggetto

1. Ai sensi dell'art.1, comma 837 e seguenti della L.160/2019, il titolo V del presente Regolamento, disciplina i criteri e le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate ai mercati Comunali anche in strutture attrezzate.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 114/98, delle Leggi Regionali in materia e del Regolamento Comunale "Norme e direttive concernenti l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche – Regolamento per le aree mercatali".

Art. 44 Presupposto

1. Il presente titolo disciplina i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. La tariffa per la determinazione del canone dovuto, è stabilita in base alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati ed alla durata della stessa.
3. Le superfici da assoggettare a canone comprendono i depositi, le attrezzature ed i veicoli che occupano spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio.
4. Le tariffe base da applicare sono approvate dalla Giunta Comunale.

Art. 45 Criteri determinazione del canone, maggiorazioni e riduzioni

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per tipologia, per la durata del periodo di occupazione ed in base alla misura giornaliera di tariffa vigente.
2. Alle occupazioni realizzate in occasione dei mercati, rionali, stagionali, per gli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), è applicato un coefficiente moltiplicatore indicato nelle tariffe.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, è applicata una maggiorazione come da coefficiente moltiplicatore indicato nelle tariffe.

4. Esclusivamente per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento come definito dal coefficiente moltiplicatore del tariffario. Non sono considerate ricorrenti le occupazioni effettuate dagli spuntisti.
5. Sarà possibile applicare una riduzione del 30% nel caso in cui lo spuntista, con richiesta scritta di stipula di apposita convenzione, effettui il pagamento anticipato in rata unica dell'intero canone annuale. Non sarà riconosciuto alcun rimborso per la mancata occupazione del suolo pubblico.
6. Al fine dell'individuazione delle zone, si fa esplicito riferimento a quanto disciplinato dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 46

Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a Euro 300,00. È consentito il versamento in rate bimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/03, il 31/05, il 31/07 e il 30/09 qualora l'importo dovuto sia uguale o superiore a Euro 300,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio-consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato con versamento entro il 31 marzo di ogni anno.
4. I soggetti non titolari di concessione di posteggio (spuntisti) dovranno eseguire il pagamento del canone, commisurato alla superficie di volta in volta assegnata, contestualmente all'attribuzione del posto.
5. In deroga a quanto previsto nel precedente comma 4 i soggetti di cui all'art. 45 comma 5 dovranno effettuare il pagamento del canone annuale entro il 31/03.

TITOLO VI

Riscossione, accertamenti, sanzioni

Art. 47

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, anticipatamente al rilascio della autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi Euro 1.500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, a richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate mensili) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione e il pagamento della prima rata deve essere versata contestualmente al rilascio della concessione.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone è effettuato di norma, in un'unica soluzione, con scadenza il 28 febbraio di ogni anno. Qualora l'importo del canone superi Euro 750,00 sarà facoltà dell'Ufficio, a richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate bimestrali) .
3. Il versamento del canone relativo alle concessioni e autorizzazioni rilasciate successivamente al 28 febbraio deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio della concessione stessa. Per importi superiori a Euro 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento in un massimo di tre rate indicate a cura dell'ufficio.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 48 Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la stessa deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione. Per le medesime motivazioni la Giunta Comunale può stabilire ulteriori temporanee riduzioni o esenzioni del canone.

Art. 48

Sanzioni e indennità

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Alle occupazioni, alla diffusione di messaggi pubblicitari e pubbliche affissioni considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a. per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari, che non abbiano il carattere della stabilità; in questo caso si considereranno effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b. le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità determinata né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20 commi 4 e 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o l'esposizione

pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Art. 49

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata mediante gli strumenti di legge al tempo vigenti. In particolare mediante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e ss.mm.ii.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Si applicano le procedure del Regolamento generale delle Entrate del Comune.

Art. 50

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza motivata, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
2. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a Euro 12,00, al netto degli interessi maturati.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

Art. 51

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 52

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del presente Regolamento non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 53
Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati "RGPD") e ss.mm.ii.

Art. 54
Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 2021.

ALLEGATO A

DELIMITAZIONE ZONA CAPOLUOGO - categoria 1

- Piazza Einaudi
- Piazza Garibaldi
- Piazza san Giovanni
- Piazza san Rocco
- Via Agnes Robert
- Via Balangera
- Via Baracca
- Via Bianco
- Via Borda
- Via Crosia
- Via Dana Borga
- Via dell'Aia
- Via Denina
- Via Fontana
- Via Gallo dal civico 6
- Via Garibaldi
- Via Manzoni dal civico 1 al 23 e dal civico 2 al 12
- Via Marconi dal civico 1 al 51 e dal civico 2 al 24
- Via Matteotti
- Via Monviso
- Via Ospedale
- Via Oberdan
- Via Parrocchia
- Via Pettinotti
- Via Ponte Nuovo
- Via Roma
- Via Sauro
- Via Verdi
- Viale Mazzini
- Viale Stazione
- Viale Torino